

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Visto il D.M. 4 marzo 1987 n°145 “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza” ed in particolare l'articolo 2 che, ferme restando le norme di legge inerenti l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto, la custodia e l'impiego delle armi e delle munizioni, prevede che con regolamento comunale siano determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi;

Visti il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n°635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Viano n° 45 del 30/9/2002 con la quale, ai sensi dell'articolo 5 comma 5° della Legge 7 marzo 1986 n°65 si consente agli operatori del servizio polizia municipale il porto dell'arma per lo svolgimento del servizio;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 che attribuisce alla giunta la responsabilità per l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che il presente regolamento costituisce norma integrativa rispetto a predetta fonte;

Delibera l'approvazione del seguente regolamento recante disposizioni concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

*

Regolamento comunale sull'armamento degli appartenenti alla polizia municipale

Capo I – Principi generali concernenti l'armamento della polizia municipale

Articolo 1

Generalità

1. L'arma è assegnata agli ufficiali ed agenti del servizio di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza per le finalità di istituto previste dalla legislazione vigente.

2. In particolare, l'uso dell'arma è consentito legittimamente soltanto quando il pubblico ufficiale che ne è assegnatario vi sia costretto dalla necessità contingente e non altrimenti rimediabile di :

- respingere una violenza fisica grave portata ai danni della propria persona o di altri; in tali casi l'uso dell'arma deve essere improntato a criteri di adeguata proporzionalità fra la minaccia posta in essere e la difesa disposta dal pubblico ufficiale mediante l'uso dell'arma;

- vincere la resistenza all'Autorità;

- impedire la consumazione dei delitti di cui all'articolo 53 del codice penale.

3. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato ai sensi dell' articolo 2.

4. Il porto, l'uso e la custodia delle armi e delle munizioni devono essere improntati a criteri di massima cura, diligenza e professionalità e con sufficienti ed adeguate garanzie di tutela dell'incolumità fisica delle persone. Nel caso in cui i pubblici ufficiali assegnatari di armi o munizioni denunciino comportamenti reiterati di violazione ai sopraddetti criteri, fatte salve le responsabilità penali e disciplinari, saranno privati dell'assegnazione dell'arma con provvedimento del sindaco, su proposta del responsabile del servizio di polizia municipale.

Articolo 2

Servizi da svolgersi in armi

1. Gli ufficiali ed agenti del servizio polizia municipale provvisti della qualifica di pubblica sicurezza devono portare l'arma loro assegnata durante l'intero orario di servizio e nello svolgimento di tutti i servizi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia locale previsti da leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi.

2. Eventuali esenzioni al porto dell'arma di cui al precedente comma potranno essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia municipale per:

- servizi in abiti borghesi che per loro natura e finalità esulano dalle funzioni di cui al primo comma del presente articolo;
- servizi in divisa all'interno di strutture pubbliche o private (scuole, case di cura, ecc.) che per caratteristiche socio-culturali consiglino la non ostentazione di armi.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Articolo 4

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

2. In deroga al disposto di cui all'articolo 4 comma 2 del DM 145/87 e considerato che la determinazione del modello, del tipo ed del calibro fra le armi iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo costituisce atto tecnico-gestionale e non di indirizzo politico ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, la loro determinazione è affidata al responsabile del servizio polizia municipale.

Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, sul fianco, corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'arma deve essere portata con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna.

5. Nel caso in cui l'arma dovesse essere armata, le operazioni di scarico dovranno essere eseguite in luogo idoneo e predeterminato dal responsabile del servizio e comunque in condizioni di piena ed effettiva sicurezza per le persone.

6. E' fatto divieto di caricare l'arma se non per gli usi descritti dall'articolo 1 del presente regolamento ovvero in poligono in occasione delle esercitazioni al tiro.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in via continuativa e con provvedimento del Sindaco, su proposta del responsabile del servizio di polizia municipale, agli addetti del servizio polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo di anni cinque.

3. Ogni anno il sindaco provvede a convalidare il provvedimento di assegnazione originale con apposito atto.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 , 2 e 3 sono comunicati al prefetto.

5. Si applicano, per quanto non previsto dal regolamento, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Articolo 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi.

2. Tuttavia agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

2. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.

4. Il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III - Tenuta e custodia delle armi

Articolo 9

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, presso la sede del servizio della polizia municipale e presso la stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.
2. L'arma assegnata è prelevata, previa annotazione degli estremi del documento nel registro di carico/scarico dell'armamento.
3. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
4. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Articolo 11

Custodia dell'armamento della polizia municipale

1. Salvo il porto per l'esercizio delle funzioni di istituto, le armi di servizio ed il relativo munizionamento sono custodite presso gli uffici del servizio di polizia municipale siti in via SP 7 n°13/C – Comune di Viano.

2. Le armi e le munizioni di cui al comma 1 sono custodite in cassaforte blindata. L'accesso alla cassaforte è consentito soltanto per le verifiche di legge inerenti le armi a:

- sindaco;
- autorità di pubblica sicurezza

E' altresì consentito in via generale e ordinaria al responsabile del servizio di polizia municipale per l'adempimento delle funzioni di istituto.

3. Nella cassaforte è conservato il registro di carico/scarico delle armi in dotazione.

4. Copia delle chiavi della cassaforte sono consegnate al sindaco pro-tempore e al responsabile del servizio polizia municipale.

5. Nei locali sopraddetti sono esposte le norme di sicurezza relative ad armi e munizioni

Articolo 12

Controlli e sorveglianza

1. La custodia e le operazioni di vigilanza sui locali di custodia delle armi sono affidati in via ordinaria al responsabile del servizio di polizia municipale che assume le funzioni di consegnatario delle armi.

2. Il consegnatario denuncia al Comando Stazione locale dei Carabinieri la detenzione delle armi e delle munizioni e relative variazioni.

3. Il sindaco, l'assessore delegato e il responsabile del servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 13

Doveri del consegnatario delle armi

1. Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni nei sopraddetti locali, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;

b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

c) la tenuta dei registri e della documentazione;

d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni di armeria.

Capo IV - Addestramento

Articolo 14

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. Il responsabile del servizio fissa periodicamente il calendario delle esercitazioni presso il tiro a segno nazionale ritenuto più idoneo e ne dà comunicazione a sindaco e prefetto.

2. Il Sindaco, su proposta del responsabile del servizio polizia municipale, revoca l'assegnazione dell'arma a chi:

- non abbia partecipato alle esercitazioni di tiro previste;

- non abbia dimostrato sufficiente perizia nel tiro;
- abbia dimostrato ripetuta e grave negligenza delle norme inerenti la custodia e l'uso delle armi in violazione ai criteri di cui all'articolo 1 comma 4° del presente regolamento

Articolo 15

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico ⁽³⁾.

Articolo 16

Norme finali

1. Si intendono abrogate le norme regolamentari ed i provvedimenti amministrativi in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Copia del presente regolamento deve essere conservata dal consegnatario dell'armamento presso la sede di custodia e reso disponibile durante le ispezioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. Il presente regolamento è trasmesso al termine della pubblicazione all'albo pretorio al Prefetto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del DM 4.3.1987 n°145, e al Ministero dell' Interno ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7.3.1986 n°65